

INTEGRAZIONE AL BANDO

Con riferimento ai requisiti di idoneità professionale dei soggetti che intendono presentare offerta, si precisa quanto segue:

nel modello di dichiarazione dei requisiti è prevista la dichiarazione concernente la conoscenza dei limiti per la partecipazione alla gare stabiliti dall'art. 253 del D.P.R. 207/2010. Nel caso di raggruppamento temporaneo, costituisce condizione di ammissibilità dell'istanza di partecipazione alla gara quanto previsto dal comma 5 della succitata norma: il raggruppamento deve prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza. Pertanto nel modello B-4 riservato ai raggruppamenti temporanei, nella parte in cui vanno indicati, nominativamente e preventivamente, i professionisti che effettivamente espletteranno l'incarico, accanto al nominativo, quale progettista (o co-progettista), del professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione si deve riportare la dicitura **“ex art. 253, comma 5 del D.P.R. 207/2010”**.

Si specifica che resta fermo il requisito dello svolgimento della professione per almeno cinque anni relativamente allo svolgimento delle prestazioni professionali per la Direzione Lavori ed il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr. Leonardo Nughes